

# **DIFESA DELLA PATRIA E DIFESA NON ARMATA**

## **L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE**

Dopo una attenta lettura dell'art.52 Cost. ed avere individuato la reale portata del dovere della difesa della Patria, non si possono non affrontare le critiche che vengono mosse a questo modo di affrontare la tematica.

Molte di esse vogliono dimostrare che la DPN e, con essa anche l'obiezione di coscienza, non siano compatibili con la Costituzione e che, pertanto, un discorso diretto a prospettare una difesa popolare non armata, sia un discorso insostenibile.

Queste critiche trascurano, tuttavia, di considerare che la Corte Costituzionale ha già dato risposta esauriente all'interrogativo predetto con la sentenza 23 Maggio 1985 n° 164.

Con la sentenza n° 164, la Corte ha negato che la Legge 15 Dicembre 1972, relativa al riconoscimento dell'obiezione di coscienza, contrasti con l'art. 52 Cost, introducendo una fondamentale distinzione tra difesa armata e difesa non armata.

Il ragionamento seguito dalla Corte è sostanzialmente questo: il dovere di difesa della Patria, previsto dal primo comma dell'art. 52 è più ampio dell'obbligo del servizio militare; quindi l'obbligo del servizio militare, comunque, non basterebbe ad esaurire il dovere di difesa, il quale lo trascende e lo supera.

Inoltre, il dovere di difesa riguarda tutti i cittadini, mentre l'obbligo del servizio militare coinvolge solo una limitata fascia di cittadini (maschi, aventi una determinata età, aventi determinate attitudini e non rientranti nelle ipotesi legali di dispensa).

Il servizio militare è un modo armato di difendere la patria, ma il dovere di difesa può essere adempiuto anche attraverso la prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale non armato.

Il servizio civile degli obiettori di coscienza ha un suo spazio costituzionale, poiché realizza una prestazione personale comunque riconducibile al concetto di difesa della patria.

E' in questo modo che la difesa non armata entra, a pieno diritto, nell'ordinamento giuridico italiano e non può più essere considerata con sufficienza ed ironia.

La stessa Corte Costituzionale ha sviluppato ulteriormente il concetto in sentenze successive.

Così, con sentenza 24 Aprile 1986 n° 113, la Corte ha stabilito che l'obiettore in servizio civile non può essere considerato appartenente alle forze armate perché l'ammissione stessa al servizio civile, gli fa perdere quella appartenenza.

La sentenza è importante anche perché ribadendo l'estraneità dell'obiettore rispetto alle forze armate, ammette l'effettiva esistenza, nel nostro ordinamento, di uno spazio importante occupato dalla difesa non armata.

Successivamente, con la sentenza 19 Luglio 1989 n° 470, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma che imponeva all'obiettore di prestare un servizio civile più lungo di otto mesi rispetto al servizio militare: tale equiparazione sul piano quantitativo è segno di una ulteriore equipollenza, sul piano concettuale e giuridico, tra difesa armata e difesa non armata.

Il discorso è ancora in evoluzione perché sussistono correnti di pensiero che auspicano il c.d. transarmo. Si teorizza, dunque, l'opportunità di un graduale passaggio dalla difesa armata alla difesa non armata mediante l'abolizione degli eserciti nazionali e verso la costituzione di una forza sopranazionale, grazie alla quale i conflitti di interesse possano essere mediati e risolti con strumenti pacifici ed alternativi.

Al di là degli effetti che si otterranno, resta comunque il fatto che i dibattiti hanno apportato crescita, hanno posto nuove problematiche, hanno fatto maturare una cultura nuova e profonda: la cultura della pace.

La cultura della guerra non è mai servita a fare passi avanti nella storia dell'uomo, se non dal punto di vista tecnologico.

## **FUNZIONE UNIVERSALE DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA**

Solo gli obiettori di coscienza, i giovani che credono veramente nella non violenza, potranno assumere la funzione di “ punta di diamante”, “ago della bilancia” , a cui affidare il compito di sensibilizzare le coscienze e di creare un'umanità nuova che cammina verso traguardi di affermazione dei diritti e di convivenza nella pace.

“LA PACE NON E’ SOLTANTO IL  
CONTRARIO DELLA GUERRA.

PACE E’ LA LEGGE DELLA VITA  
UMANA...PACE E’ QUANDO AGIAMO IN  
MODO GIUSTO...PACE E’ QUANDO TRA  
OGNI SINGOLO ESSERE UMANO REGNA  
LA GIUSTIZIA...( massima Indiani Irochesi)

“IN DEFINITIVA LA PACE SI RIDUCE AL  
RISPETTO DEI DIRITTI INVIOLABILI  
DELL’UOMO, MENTRE LA GUERRA NASCE  
DALLA VIOLAZIONE DI QUEI DIRITTI”

( Giovanni Paolo II )